



COMUNE DI IGLESIAS
(Provincia di Cagliari)

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. **22** DEL 20/04/1999

INTEGRATO CON DELIBERAZIONE
C.C. N. 03 DEL 14/01/2008 (ART. 16 BIS)
INTEGRATO CON ORDINANZA DEL CO.RE.CO.
N. 2544/01/99 DEL 11/06/1999

**REGOLAMENTO
DI DISCIPLINA GENERALE DELLE
ENTRATE**

ART. 1
OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO.

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi dettati dalla Legge 8/06/1990 n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D. Lgs. Del 25/02/1995 n. 77 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D. Lgs. 15/12/1997 n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni e da ogni altra disposizione di legge in materia.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono volte ad individuare le entrate, a dettare principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni, delle tariffe e dei prezzi dei servizi , a disciplinare le attività di liquidazione, di accertamento, di riscossione, di contenzioso, di determinazione e di applicazione delle sanzioni, a specificare le procedure, le competenze degli uffici, le forme di gestione.
3. Il reperimento delle risorse tributarie e patrimoniali è finalizzato a raggiungere l'equilibrio economico di bilancio del Comune.

ART. 2
DEFINIZIONE DELLE ENTRATE.

1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.
2. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1, quali i canoni e proventi per l'uso e il godimento di beni comunali, i corrispettivi e le tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

ART. 3
REGOLAMENTAZIONE DELLE ENTRATE.

1. Per ciascun tipo di entrata il Comune è tenuto ad adottare, entro il termine di approvazione del bilancio annuale di previsione, un apposito regolamento informato ai criteri generali stabiliti nel presente atto. Tale regolamento avrà efficacia dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione, salvo deroghe previste dalla legge.

-
2. I Regolamenti adottati per la disciplina delle entrate tributarie debbono essere trasmessi al Ministero delle Finanze, unitamente alla relativa delibera di approvazione, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi ed entro lo stesso termine sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.
 3. Ove non venga adottato nei termini il Regolamento di cui al comma 1, e per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti

ART. 4
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE, DEI CANONI, DELLE TARIFFE.

1. Le aliquote dei tributi sono determinate, entro i limiti stabiliti dalla legge per ciascuno di essi e nei termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione annuale, con apposita deliberazione del Consiglio Comunale su proposta della Giunta Municipale, sulla base delle disposizioni regolamentari stabilite dal Consiglio medesimo, ed in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio ed a tal fine possono essere variate in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità, ove ciò si renda necessario.
2. I canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale vengono fissati con apposita deliberazione del Consiglio Comunale su proposta della Giunta Municipale, sulla base dei principi generali stabiliti dal Consiglio medesimo, ed entro i termini di approvazione del bilancio di previsione annuale, in modo che venga raggiunto il miglior risultato economico, nel rispetto dei valori di mercato. Deve altresì essere assicurato l'adeguamento periodico in relazione alle variazioni di detti valori.
3. Le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e per prestazioni di servizi vengono determinate con apposita deliberazione del Consiglio Comunale su proposta della Giunta Municipale, sulla base delle disposizioni regolamentari stabilite dal Consiglio medesimo, entro i termini di approvazione del bilancio di previsione annuale, in conformità dei parametri forniti dalle singole disposizioni di legge, ove esistano, e comunque in modo che con il gettito venga assicurata la copertura dei costi del Servizio cui si riferiscono.

ART. 5
FORME DI GESTIONE DELLE ENTRATE

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate per le attività, anche disgiunte di liquidazione, di accertamento e

riscossione, scegliendo tra una delle seguenti forme previste nell'art. 52 del D. lgs. N. 446 del 15/12/1997 :

- a) gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali, ai sensi degli art. 24 - 25 - 26 e 28 della Legge n. 142 del 8/06/1990;
 - b) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all'art. 22, comma 3, lettera c), della L. 142/90;
 - c) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale di cui all'art. 22, comma 3, lettera e) della L. 142/90, il cui socio privato sia scelto tra i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. n° 446 del 15/12/1997;
 - d) affidamento in concessione mediante procedura di gara ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. n. 446 del 15/12/1997 o ai concessionari di cui al D.P.R. 28/01/1988 n. 43;
2. La forma di gestione prescelta per ciascuna entrata deve rispondere a criteri di maggiore economicità, funzionalità efficienza, efficacia e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.
 3. L'affidamento della gestione a terzi, che non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente, può essere rinnovato ai sensi e per gli effetti dell'art. 44, comma 1, della legge n. 724 del 24/12/1994.
 4. E' esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite o partecipate.

ART. 6
SOGGETTI RESPONSABILI DELLE ENTRATE.

1. Sono responsabili delle singole entrate del Comune i funzionari dei singoli settori ai quali le stesse risultano affidate nel piano esecutivo di gestione (P.E.G.).
2. Il funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate compresa l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di liquidazione , di accertamento, nonché sanzionatoria. Egli appone il visto di esecutorietà sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate anche quando il servizio sia stato affidato a terzi.
3. Qualora sia stato deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D. lgs 446/97 anche disgiuntamente la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate i suddetti

soggetti devono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.

ART. 7
ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO

1. E' obbligo del Comune o del soggetto delegato verificare che quanto dichiarato e corrisposto, da chi è tenuto, a titolo di tributi, canoni o corrispettivi corrisponda ai loro effettivi parametri di capacità contributiva o di utilizzo o godimento dei beni o dei servizi pubblici con una attività di riscontro dei dati e di controllo sul territorio.
2. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, nelle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
3. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge n. 241 del 7/8/1990 con esclusione delle norme di cui agli artt. da 7 a 13 in quanto non riferibili ai procedimenti tributari.
4. In particolare il funzionario responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione: utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.
5. Il funzionario, quando non sussistono prove certe (anche se suscettibili di prova contraria) dell'inadempimento, può invitare il contribuente a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo sanzionatorio.
6. I controlli vengono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta comunale in sede di approvazione del piano esecutivo di gestione (P.E.G.) ovvero con delibera successiva nella quale si dà atto che le risorse assegnate risultano congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento.

ART. 8
ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RETTIFICA DELLE ENTRATE
TRIBUTARIE E PATRIMONIALI.

1. L'attività di accertamento e di rettifica delle entrate tributarie è svolta dal Comune, a mezzo dei funzionari all'uopo incaricati, nel rispetto dei termini di decadenza o di prescrizione indicati nelle norme che disciplinano i singoli tributi. Deve essere notificato al contribuente apposito atto nel quale debbono

essere chiaramente indicati tutti gli elementi che costituiscono il presupposto di imposta , il periodo di riferimento, l'aliquota applicata, l'importo dovuto, il termine e le modalità per il pagamento, il termine e l'autorità per l'eventuale impugnativa.

2. La richiesta al cittadino di importi di natura non tributaria, per i quali a seguito dell'attività di controllo di cui all'art. 7 risulta che è stato omesso totalmente o parzialmente il pagamento, deve avvenire mediante notifica di apposito atto nel quale debbono chiaramente essere indicati tutti gli elementi utili per l'esatta individuazione del debito , il periodo di riferimento, le modalità ed il termine per il versamento.
3. L'atto di accertamento di cui ai commi precedenti deve essere comunicato al contribuente mediante notifica a mezzo del messo comunale o di raccomandata postale con avviso di ricevimento.
4. Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, sia di natura tributaria che patrimoniale, nel caso di affidamento in concessione a terzi del servizio, sono svolte dal concessionario con le modalità indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra Comune e tale soggetto.
5. Per quanto riguarda i tributi abrogati l'attività di accertamento e di rettifica continua ad essere svolta dal Comune fino al rispetto dei termini di decadenza o di prescrizione indicati nelle norme che disciplinano i singoli tributi abrogati.

ART. 9
ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE DELLE ENTRATE
TRIBUTARIE E PATRIMONIALI .

1. L'attività di liquidazione delle entrate tributarie e patrimoniali dovrà svolgersi da parte del Comune nella piena osservanza dei principi di semplificazione, pubblicità e trasparenza per il cittadino con la pubblicazione, presso l'ufficio preposto, delle tariffe, delle aliquote dei canoni, dei prezzi pubblici e dei relativi criteri e modalità di computo riferiti a ciascun tributo, entrata o servizio. Presso l'ufficio competente verranno fornite ai cittadini tutte le informazioni e i chiarimenti necessari relativamente alle entrate liquidate.
2. Per le entrate tributarie per le quali vige l'obbligo della autoliquidazione sarà cura del Comune comunicare al pubblico, con mezzo idoneo, i termini e le modalità degli adempimenti previsti dalla legge e negli appositi regolamenti.
3. Per le entrate tributarie per le quali sia previsto per legge il provvedimento di liquidazione questo dovrà avere la forma scritta, con l'indicazione di tutti gli

elementi utili al destinatario ai fini della esatta individuazione del debito con comunicazione dell'atto a mezzo del messo comunale o di raccomandata postale con avviso di ricevimento.

4. Per le entrate patrimoniali sarà cura del Comune indicare i termini e le modalità degli adempimenti specificandole negli appositi regolamenti.

**ART. 10
SANZIONI.**

1. Le sanzioni da applicare alle violazioni in materia di entrate tributarie sono quelle previste dai D. Lgs. 471 - 472 - 473 del 23/12/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste nei regolamenti di ogni singola entrata.
3. Le sanzioni sono irrogate con provvedimento del funzionario responsabile di cui all'art. 6.

Tale funzionario ha l'obbligo di applicare le sanzioni previste in materia tributaria e di graduarle nel rispetto dei principi di legalità, imputabilità e grado di colpevolezza del trasgressore.

**ART. 11
TUTELA GIUDIZIARIA**

1. Ai fini dello svolgimento delle procedure contenziose in materia di entrate tributarie ai sensi del D. Lgs. 546/92 il funzionario responsabile del Comune o il concessionario ex art. 52, comma 5 lettera b), del D. Lgs. 15/12/1997 n. 446 è abilitato alla rappresentanza dell'ente o a stare in giudizio anche in assenza del difensore.
2. Ai fini dello svolgimento dell'attività in giudizio in materia di entrate patrimoniali il Comune o il concessionario ex art. 52 debbono farsi assistere da un professionista abilitato.
3. Nelle procedure contenziose di particolare complessità il responsabile può richiedere l'assistenza del legale del Comune.

**ART. 12
FORME DI RISCOSSIONE COATTIVA.**

-
1. La riscossione coattiva dei tributi e delle entrate avviene attraverso le procedure previste con i regolamenti delle singole entrate nelle forme di cui alle disposizioni contenute nel R. D. 14/04/1910 n. 639 o con le procedure previste con D.P.R. 602/73 modificato con D.P.R. 43/1988.
 2. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purchè il funzionario dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.
 3. E' attribuita al funzionario responsabile o al soggetto di cui all'art. 52, comma 5, lett.b) del D.Lgs n. 446/97, la firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate ai sensi del R. D. 14/04/1910 n° 639. Per le entrate per le quali la legge prevede la riscossione coattiva con la procedura di cui al D.P.R. 602/73, modificato con D.P.R.43/88, le attività necessarie alla riscossione competono al funzionario responsabile o al soggetto di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) del D. Lgs. 446/97. I ruoli vengono compilati sulla base di minute predisposte dai singoli Servizi che gestiscono le diverse entrate e corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione.
 4. E' stabilito in £ 20.000 il limite al di sotto del quale non si procede al recupero coattivo delle somme non versate ed al rimborso da parte del Comune.

ART. 13
FORME DI RISCOSSIONE VOLONTARIA.

1. La riscossione volontaria delle entrate deve essere conforme alle disposizioni contenute nel Regolamento di contabilità del Comune, adottato ai sensi del D. Lgs. 25/02/1995 n. 77 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le disposizioni contenute nei regolamenti che disciplinano le singole entrate debbono prevedere la possibilità per i contribuenti e gli utenti di eseguire i versamenti con modalità e forme ispirate al principio della comodità e della economicità della riscossione quali il versamento tramite c.c.p. e accrediti elettronici.

ART. 14
INFORMAZIONI AL CITTADINO.

1. L'Amministrazione Comunale provvederà alla stampa e alla diffusione, presso tutti i nuclei familiari residenti, di un apposito prontuario informativo relativo ai tributi, ai canoni e alle tariffe comunali, da aggiornare in conformità alle modifiche legislative.

ART. 15
AUTOTUTELA

1. Il Comune con provvedimento del funzionario responsabile del servizio al quale compete la gestione dell'entrata o i soggetti di cui all'art.52, comma 5, lett. b) D. Lgs 446/97 può annullare totalmente o parzialmente l'atto ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.
2. In pendenza di giudizio l'annullamento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:
 - a) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
 - b) valore della lite;
 - c) costo della difesa;
 - d) costo derivante da inutili carichi di lavoro.
3. Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo il funzionario procede all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di :
 - a) doppia imposizione;
 - b) errore di persona;
 - c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - d) errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta;
 - e) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi.

ART. 16
ACCERTAMENTO CON ADESIONE.

1. Si applicano per le entrate tributarie, in quanto compatibili, le norme dettate con D. Lgs. 218/97 in materia di accertamento con adesione per i tributi erariali la cui applicazione ai tributi locali è estesa per effetto dell'art.50 della L.449/97 con l'adozione di apposito regolamento comunale.

Art. 16 bis
DILAZIONE DEL PAGAMENTO (delib cc 3/2008)

1. Per le somme iscritte nei ruoli coattivi o, per la tassa Smaltimento rifiuti Solidi urbani qualora il carico tributario iscritto a ruolo sia comprensivo di tributi arretrati, il funzionario responsabile del tributo ai sensi del D.Lgs 507/93 o del D.Lgs 504/92 o il dirigente responsabile , su richiesta motivata del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà del contribuente, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte in un numero di rate dipendenti dalla entità della somma rateizzata, da calcolarsi con riferimento all'importo richiesto dal contribuente e non al totale iscritto a ruolo, così indicate:

- fino a € 516,46 nessuna rateizzazione;
- da € 516,46 a € 2.582,28 fino ad un massimo 6 rate mensili;
- da € 2.582,29 a € 5.164,57 fino ad un massimo 12 rate mensili;

-
- da € 5.164,58 a € 25.822,84 ad un massimo 36 rate mensili;
 - oltre 25.822,85 massimo 60 rate mensili.

I limiti di tali fasce devono intendersi raddoppiati se il contribuente ha la veste giuridica di società commerciale.

2. In alternativa a quanto sopra (tranne che per le prime due fasce) può essere concessa la sospensione fino a un anno e la successiva rateizzazione per un numero di rate mensili residue fino al raggiungimento del periodo massimo di rateizzazione della fascia di appartenenza.
3. Se l'importo di cui il contribuente chiede la rateizzazione è superiore a € 5.164,57 il riconoscimento del beneficio è subordinato alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria che copra l'importo totale comprensivo degli interessi ed avente scadenza un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.
4. La richiesta di rateazione deve essere presentata a pena di decadenza prima dell'inizio della procedura esecutiva.
5. Sarà cura degli uffici preposti verificare presso il concessionario il mancato inizio della procedura esecutiva.
6. Compete all'insindacabile giudizio del Funzionario responsabile valutare le motivazioni addotte dal contribuente.
7. In caso di mancato pagamento della prima rata o di due rate, anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'importo a ruolo è immediatamente e automaticamente riscuotibile in unica soluzione. Nel caso sia stata presentata la garanzia di cui ai punti precedenti questa deve essere quanto prima incassata. Il carico non potrà usufruire di altre rateizzazioni.
8. Le rate scadono l'ultimo giorno del mese
9. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato o sospeso si applicano gli interessi al tasso indicato all'art. 21 comma 1 del DPR 602/73 modificato. Gli interessi devono essere applicati dalla data di scadenza del termine di pagamento, se l'istanza è stata presentata prima di tale data, dalla data di presentazione dell'istanza in caso contrario. In tale ultima ipotesi tra la data di scadenza del termine di pagamento e quello di presentazione dell'istanza il contribuente è soggetto all'applicazione a cura del concessionario degli interessi di mora.
10. L'importo delle singole rate è arrotondato per difetto o per eccesso ai cinquanta centesimi o all'unità di euro più vicina.
11. I provvedimenti di rateazione devono essere disposti in tre copie una per l'ufficio, una per il contribuente e una per il concessionario della riscossione.
12. Tale norma si applica a tutti i tributi comunali compresi nel presente regolamento anche se non espressamente previsto nel regolamento del singolo tributo.

ART. 17 ENTRATA IN VIGORE.

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2000.
2. L'art. 16 bis entra in vigore dal 01/01/2008.

INDICE

- ART. 1- OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO.
- ART. 2- DEFINIZIONE DELLE ENTRATE.
- ART. 3- REGOLAMENTAZIONE DELLE ENTRATE.
- ART. 4- DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE, DEI CANONI, DELLE TARIFFE.
- ART. 5- FORME DI GESTIONE DELLE ENTRATE
- ART. 6- SOGGETTI RESPONSABILI DELLE ENTRATE.
- ART. 7- ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO.
- ART. 8- ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RETTIFICA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI.
- ART. 9- ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI.
- ART. 10- SANZIONI.
- ART. 11- TUTELA GIUDIZIARIA.
- ART. 12- FORME DI RISCOSSIONE COATTIVA.
- ART. 13- FORME DI RISCOSSIONE VOLONTARIA.
- ART. 14- AUTOTUTELA.
- ART. 15- ACCERTAMENTO CON ADESIONE.
- ART. 16- ENTRATA IN VIGORE.